C12378 - CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS/BUSINESS INTEGRATION PARTNERS
Provvedimento n. 29750

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., pervenuta il 22 giugno 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (di seguito, "CVC") è una società per azioni (*société anonyme*), costituita come società d'investimento a capitale variabile e disciplinata dalle leggi del Granducato di Lussemburgo. CVC, insieme alle sue controllate ed a CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation e le sue controllate, fa parte del Network CVC (il "Network CVC"). Il Network CVC fornisce consulenza e/o gestisce gli investimenti per conto di alcuni fondi e piattaforme di investimento (i "Fondi CVC"). I Fondi CVC detengono partecipazioni in diverse società attive in vari settori industriali nel mondo, ivi inclusi i settori della chimica, dei servizi, della produzione, della vendita al dettaglio e della distribuzione, prevalentemente in Europa, negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico.

Il fatturato realizzato dai fondi CVC, nel 2019, è stato pari a circa *[37-38]*[*] miliardi di euro di cui *[1-2]* miliardi di euro in Italia.

2. Business Integration Partners S.p.A. (insieme alle sue controllate, "BIP") è una società di consulenza che opera principalmente nei settori dei servizi di consulenza manageriale, strategica, organizzativa, di gestione della trasformazione digitale per una serie di clienti tra cui istituzioni, associazioni, aziende private e pubbliche, nonché persone fisiche ed amministrazioni pubbliche. I clienti di BIP sono attivi in molteplici settori, quali energia & servizi, servizi finanziari, *life sciences*, manifatturiero, pubblico, vendita al dettaglio e telecomunicazioni/intrattenimento.
BIP offre una vasta gamma di servizi di consulenza in tutto il mondo, tra cui la consulenza in materia di organizzazione, gestione, formazione e di strategia aziendale. BIP ha realizzato, nel 2020, un fatturato pari a *[100-511]* milioni di Euro, di cui *[100-511]* in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame riguarda l'acquisizione da parte CVC, tramite la propria società controllata Bach Holdings S.à r.l., del controllo esclusivo indiretto di BIP attraverso l'acquisto di una partecipazione di maggioranza del suo capitale sociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce un'operazione di concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. In ragione dell'operatività della società *target*, l'operazione di concentrazione interessa il mercato della consulenza aziendale.
Tali servizi consistono nella fornitura di consulenza e/o nella realizzazione di progetti per l'indirizzo strategico, l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi in vari ambiti, quali, ad esempio, la gestione aziendale, la pianificazione finanziaria e gestionale, la formazione del personale, l'Information *Technology*. Ciascuna tipologia di consulenza, rispondendo ad esigenze particolari, potrebbe individuare un autonomo mercato rilevante. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta necessario stabilire se i diversi segmenti sopra descritti rappresentino o meno dei mercati distinti del

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza e segretezza delle informazioni.]*

prodotto; qualunque sia la definizione adottata, infatti, l'operazione non comporta modifiche sostanziali delle condizioni di concorrenza esistenti.

6. Dal punto di vista geografico, conformemente ai precedenti, si ritiene che lo stesso possa essere circoscritto a livello nazionale[1]. Ai fini dell'analisi concorrenziale dell'Operazione, tuttavia, non appare necessario procedere a una precisa individuazione del mercato geografico rilevante.

7. Quanto agli effetti dell'operazione, si rileva che né CVC né altre *portfolio companies* dei Fondi CVC sono attive nel mercato italiano dei servizi di consulenza aziendale.

La società *target*, invece, secondo la stima delle parti, riveste una quota di mercato del *[1-5]%.*

8. Il mercato è caratterizzato dalla presenza di importanti società altamente specializzate, sia nazionali che multinazionali, che operano sul territorio nazionale attraverso le loro sedi italiane quali, ad esempio, Mc Kinsey, Bain Company, KPMG, PWC, Deloitte e Ernest&Young.

9. Attesa l'assenza di sovrapposizione orizzontale o relazione verticale tra le *portfolio companies* dei Fondi CVC e BIP in Italia, la quota contenuta della *target* e la presenza di numerosi e qualificati *competitors*, l'operazione in esame non appare in grado di incidere in maniera significativa sul mercato dei servizi di consulenza aziendale in Italia.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[1] *[Cfr. provv. 10876 del 20 luglio 2002, in boll. 25/2002.]*